


Il “doppio binario” dell'idoneità al lavoro. Tra accertamento tecnico sanitario e sorveglianza sanitaria. Medico competente e medico FS: ruolo e funzioni

*Dott. Gianluca Ceccarelli,
Rete Ferroviaria Italiana,
Responsabile Struttura Organizzativa
Medicina del Lavoro e Tutela Ambientale
RFI SpA-DRUO-Direzione Sanità, Roma*

17 Ottobre 2022




Alla fine del XIX secolo le imprese ferroviarie erano ancora sostanzialmente ferme all'epoca pre-unitaria, e con loro i relativi servizi sanitari.





Nel 1905 nasce la
«Amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato»
che unifica le tratte ferroviarie preesistenti



Nel 1907 nasce il Servizio Sanitario delle Ferrovie dello Stato che unifica i preesistenti servizi sanitari che vengono assoggettati ad una gestione coordinata su tutta la nuova azienda









Medicina del Lavoro e Tutela Ambientale

- Salute e Sicurezza dei Lavoratori
- Salubrità dei luoghi di lavoro e dei luoghi aperti al pubblico
- Promozione della Salute
- Consulenza Comitato Tecnico Amianto
- Monitoraggio Malattie Professionali
- Sistema Integrato Sicurezza Lavoro e Ambiente


Igiene Generale e del Lavoro

- Monitoraggio Ambientale: Attività di Igiene Generale e del Lavoro a bordo e a terra(DLgs 81/08 e smi e 271/99 e smi)
- Raccolta Dati: Raccolta, elaborazione e analisi dell'attività svolta con produzione di report periodici
- SGL/SGA : Cura l'Implementazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro

Coordinamento Attività Sanitarie di Tutela della Salute, Sicurezza del Lavoro e dell'Ambiente



- Salute e Sicurezza del Lavoro e dell'Ambiente:
- Monitoraggio dell'adempimento di tutti gli obblighi di legge in riferimento ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici , alle attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle relative misure di prevenzione e protezione alle attività di natura organizzativa
- Gestione emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza
- Medici Competenti Coordinatori
- Dati Sorveglianza Sanitaria



- Direttiva 59/2007-D.Lgs.247/2010
- Decreto ANSF n. 4/2012
- Regolamento UE 773/2021

Considerazioni sulla SS per Rischi non Normati

Il MC collabora alla valutazione dei rischi

- Direttiva 89 / 391 CEE
- D. Lgs. 81 / 08 e smi
- Interpello 11 2016 alla Commissione Consultiva Permanente
- Circolare dell' Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 del 2017 avente per oggetto le “ Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria”
- Delibera N 421 del 16-04-2018 Regione Toscana
«Indicazioni per i medici competenti e per le commissioni esaminatrici dei ricorsi ex art. 41 comma 9 D.Lgs. 81/08»
- “Primo Documento di Consenso sulla Sorveglianza Sanitaria” della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione Gennaio 2020

La Direttiva 89/391 CE all'art 14 indica

«Controllo sanitario 1. Per assicurare un adeguato controllo sanitario dei lavoratori, in funzione dei rischi riguardanti la loro sicurezza e la loro salute sul lavoro, vengono stabilite misure conformemente alle legislazioni e /o prassi nazionali.»

L'articolo 2 del D. Lgs. 81/08 al c. 1 p. m)

definisce la sorveglianza sanitaria come « . . . Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa . . . »

L'articolo 18 del D. Lgs. 81/08 al c. 1 p. c)

« . . . nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. . . »

L'articolo 41 del D. Lgs. 81/08 al punto 1
definisce che la sorveglianza sanitaria
è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

Interpello 11 2016 alla Commissione Consultiva Permanente:

“... se nell’obbligo giuridico in capo al datore di lavoro della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), così come disciplinato dagli artt. 15, 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 sia ricompresa anche la valutazione della situazione ambientale e di sicurezza intesa anche come security.....e più in generale di tutti quei fattori potenzialmente pericolosi per l’integrità psicofisica.....”.

al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza come
fondamentali diritti dell'individuo,

l'art. 2087 del codice civile

fa obbligo al datore di lavoro di

“adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità
del lavoro, le esperienze e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”

principio ribadito nell’art. 18, comma 1,lett. z), del d.lgs. n. 81/2008

l'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008

prevede, per il datore di lavoro, l'obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ed adottare, conseguentemente, le misure di prevenzione e protezione che reputi idonee allo scopo.

Sulla base di quanto espresso in premessa, la Commissione ritiene che il datore di lavoro debba valutare

tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali, i cosiddetti «rischi generici aggravati»... che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all'attività lavorativa svolta.

La Circolare dell' Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 del 2017

avente per oggetto le Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori riporta:

Come è noto, nell'ambito della normativa in materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, così come declinata dall'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008, diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzia la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria.

Vi sono almeno tre fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell'obbligo in esame, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria. Si ritiene che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione dell'obbligo sancito dai seguenti articoli del d.lgs. n. 81/2008:

a) **art. 18 comma 1 lettera c:**

nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell'affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);

Delibera N 421 del 16-04-2018 Regione Toscana

«Indicazioni per i medici competenti e per le commissioni esaminatrici dei ricorsi ex art. 41 comma 9 D.Lgs. 81/08»

. . . Il giudizio di idoneità espresso dal medico competente è riferito complessivamente alla mansione specifica alla quale il lavoratore è destinato e non solo ai fattori di rischio che rendono obbligatoria la sorveglianza sanitaria, nei confronti dei quali il lavoratore potrebbe anche risultare idoneo senza però essere idoneo allo svolgimento della mansione nel suo complesso. Pertanto il medico competente (e in caso di ricorso, il collegio) deve prendere in considerazione tanto i “fattori di rischio” (tutti quelli connessi alla mansione specifica e non solo quelli per è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), quanto “ambiente di lavoro” e “modalità di svolgimento dell'attività lavorativa” . . .

Delibera N 421 del 16-04-2018 Regione Toscana **«Indicazioni per i medici competenti e per le commissioni esaminatrici dei ricorsi ex art. 41 comma 9 D.Lgs. 81/08»**

. . . Fra i fattori di rischio da prendere in considerazione si sottolineano in particolare: -i fattori che incidono sulla sicurezza del lavoratore, e non solo sulla sua salute; - eventuali condizioni di dimostrata ipersuscettibilità individuale;

L'espressione del giudizio di idoneità non può, invece, fondarsi su aspetti esterni alla mansione stessa, quali, ad esempio, le modalità con le quali il lavoratore raggiunge il posto di lavoro (tempi di percorrenza casa lavoro o il mezzo utilizzato per raggiungere il posto di lavoro). Anche i problemi connessi all'interfaccia casa - lavoro, che pure sono oggetto della valutazione del rischio stress lavoro correlato, non possono essere elementi rilevanti ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, sebbene sia comportamento conforme al codice ICOH (n. 12) promuovere, per quanto possibile, anche la considerazione di “aspetti legati a situazioni familiari e circostanze della vita indipendenti dal lavoro”

Il Primo Documento di Consenso sulla Sorveglianza Sanitaria della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione del Gennaio 2020 laddove riferendosi a rischi non normati e sorveglianza sanitaria dei lavoratori all'estero esprime le seguenti conclusioni:

“La sorveglianza sanitaria, tuttavia, non riguarda solo i rischi specifici relativi alle mansioni effettivamente svolte all'estero....occorre tenere conto anche del cosiddetto rischio generico aggravato relativo alla salute ...”

